Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 19 marzo 1926 — **Numero 65**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 411, concernente variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1926, n. 62, all'articolo unico:

comma primo: dove leggesi « sei posti di referendario » leggasi invece « tre posti di primo referendario e tre posti di referendario »;

comma secondo: dove leggesi « nel grado di referendario » leggasi invece « nei gradi sopra indicati »; dove leggesi « un numero di posti pari a quello dei referendari » leggasi invece « un numero di posti pari a quello dei funzionari ».

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Manifattura di lane in Borgosesia: Elenco delle obbligazioni di 2ª emissione 1909 sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 febbraio 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Banca Casareto di Genova: Elenco delle obbligazioni da rimborsarsi.

Compagnia Reale delle Ferrovie sarde, in Roma: Elenco delle obbligazioni di serie A sorteggiate nella 55ª estrazione dell'8 marzo 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 388.

Applicazione dell'imposta sul commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione della Camera di commercio e industria dell'Umbria, in Foligno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il relativo regolamento generale di esecuzione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 12 dicembre 1925, n. 324, del Commissario governativo della Camera di commercio e industria dell'Umbria, in Foligno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria dell'Umbria, in Foligno, è autorizzata ad applicare un'imposta sul commercio temporaneo e girovago esercitato nella propria circoscrizione.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo neg alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pul blici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifa ture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicce rie, co fezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a die giorni, L. 100; da dieci giorni a un mese, oltre la quot suddetta, L. 50; per ogni mese successivo o frazione di mes oltre le due quote indicate, L. 75;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di alt articoli la tassa viene ridotta della metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilit nella seguente misura per il periodo da un giorno ad u mese:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 2(

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Art. 4.

Le imposte di cui agli articoli 2 e 3 del presente decret possono essere pagate sotto forma di abbonamento annu In tal caso, il loro ammontare è ridotto alla metà, calcolat sull'imposta stabilita pel periodo iniziale.

Art. 5.

Per i Comuni aventi una popolazione inferiore ai 10,0(abitanti, la tariffa di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta all metà.

Art. 6.

Qualora l'esercente un commercio temporaneo e girovag non abbonato, dopo aver pagato in un Comune l'imposta cui agli articoli precedenti, si trasferisca in altro Comu della circoscrizione camerale dell'Umbria, dovrà nuovament pagarla, anche se non sia trascorso il rispettivo periodo validità.

Art. 7.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta sul commerci temporaneo e girovago:

a) gli esercizi gestiti nei giorni di fiera, limitatament ai Comuni ove la fiera ha luogo;

b) i commercianti girovaghi che portano tutta la lor merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

c) gli esercizi ove si effettuano vendite a scopo escl sivo di beneficenza;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di comme cio, anche se prendano in affitto locali per esporre i lor campioni, purchè trattino esclusivamente con commerciant o industriali.

Art. 8.

L'imposta di cui al presente decreto sarà riscossa con l norme e nei modi stabiliti nel relativo regolamento delib rato dalla Camera di commercio e approvato dal Minister dell'economia nazionale, come all'art. 51, ultimo capovers del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 98. — COOP

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sul commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione della Camera di commercio e industria dell'Umbria, in Foligno.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria dell'Umbria applica l'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione camerale dell'Umbria, a termini degli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e degli articoli 48 e 87 del regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, ed in forza del R. decreto che autorizza la Camera stessa ad applicare la detta imposta e ne approva la tariffa.

Art. 2.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti, bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione e in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago prima di iniziare il suo commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nei Comuni ove non ha sede la Camera, al rispettivo sindaco.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la parternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 5.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 della legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo alla Camera la facoltà di applicare l'oblazione stragiudiziale ai sensi del richiamato decreto, comma 4°.

Art. 7.

La tassa sul commercio temporaneo e girovago è riscossa dagli esattori comunali, cui dovrà corrispondersi l'aggio nella stessa misura di quella stabilita per le imposte erariali e anche dai Comuni a mezzo dei propri agenti, autorizzati però preventivamente dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Gli agenti incaricati, appena accertata l'esistenza di un esercizio temporaneo e girovago, intimeranno agli esercenti l'ordine di pagamento dell'imposta, indicandone il titolo e l'ammontare. Il pagamento dovrà essere fatto immediatamente dagli esercenti girovaghi che si servono di banchi, veicoli, ecc., per la esposizione della merce. Sarà prefisso invece un termine massimo di due giorni per il pagamento della somma dovuta dagli esercenti il commercio temporaneo con negozio. Trascorso inutilmente il termine sopraindicato l'esattore o l'agente provocherà — dopo eseguito l'accertamento del rifiuto a pagare — l'atto di pignoramento dei beni mobili del debitore, e, prima di tutto, delle merci oggetto del suo commercio, con le forme e i privilegi di cui alle disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Qualora l'esecuzione dei beni mobili del contribuente riesca insufficiente, si procederà all'esecuzione dei beni immobili del debitore, sempre con le forme e coi privilegi sopra richiamati.

Art. 9.

I Comuni invieranno mensilmente alla Camera di commercio l'elenco degli esercenti il commercio temporaneo e girovago, i quali non abbiano ottemperato, nel termine di cui all'art. 3, al pagamento dell'imposta. Tale elenco dovrà specificare il nome dell'esercente, la sua residenza, il ramo e la forma di commercio e l'importo della imposta non pagata.

Art. 10.

Agli esercenti il commercio temporaneo e girovago, i quali siano comunque debitori di quote d'imposta scadute, la Camera di commercio ritirerà il certificato d'esercizio, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 11.

I sindaci dei Comuni impediranno, con ogni mezzo a loro disposizione, a che persone sprovviste del detto certificato d'esercizio, siano ammesse, nei rispettivi Comuni, a gestire qualsiasi commercio temporaneo o girovago, intimando loro il divieto relativo.

Chi, nonostante il divieto, inizi un qualsiasi esercizio, che abbia il carattere di commercio temporaneo o girovago, come all'art. 87 del regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, incorrerà nella contravvenzione per omessa denunzia, di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e in quella di rifiuto o di resistenza all'autorità, salvo gli estremi di maggiori reati.

Art. 12.

Si potrà far luogo all'applicazione dell'oblazione qualora l'esercente ne faccia domanda, ottemperi alle disposizioni di cui al presente regolamento e soddisfi al pagamento della imposta dovuta.

Art. 13.

Qualora le imposte sul commercio temporaneo e girovago siano pagate sotto forma d'abbonamento annuo, la quota d'abbonamento dovrà essere pagata alla Camera di commercio o direttamente, o per mezzo dei Comuni, in una sola rata, o in due rate semestrali anticipate.

Art. 14.

Agli agenti comunali che riscuoteranno le imposte sul commercio temporaneo e girovago spetterà il 30 per cento delle imposte effettivamente percette.

Art. 15.

Le intimazioni di pagamento e le quietanze relative saranno estese sopra registri a madre e figlia, forniti dalla Camera di commercio.

Art. 16.

L'ammontare delle imposte riscosse sarà mensilmente versato dagli esattori o dagli agenti percettori agli Economati comunali, i quali ogni trimestre renderanno conto alla Camera degli incassi eseguiti e verseranno l'importo, trasmettendo la nota delle intimazioni di pagamento.

Art. 17.

Su ogni controversia relativa all'applicazione delle imposte sul commercio temporaneo e girovago decide in prima istanza il presidente della Camera di commercio; contro la decisione di lui è ammesso, nel termine di quindici giorni, il ricorso alla Giunta camerale.

I ricorsi di cui sopra dovranno essere redatti in carta bollata da L. 2 ed essere accompagnati dalla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della imposta.

Contro le decisioni della Giunta camerale è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 726.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 426.

Disposizioni transitorie e di attuazione alla legge 11 giugno 1925, n. 998, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con l'art. 20 della legge 11 giugno 1925, n. 998;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le modificazioni arrecate dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, al R. decreto legge 15 luglio 1923, n. 1717, non hanno vigore per le affrancazioni già regolarmente compiute a norma del predetto decreto-legge, che rimangono definitivamente valide.

Le affrancazioni iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 giugno 1925, n. 998, saranno regolate dalle norme contenute nella detta legge, purchè: — non sia già intervenuto il consenso delle parti, anche se manchi la stipulazione dell'atto formale di affrancazione; — ovvero non vi siano sentenze passate in giudicato che abbiano fissato i criteri per la determinazione del prezzo di affrancazione, anche se la liquidazione ne sia stata rimessa all'esito di indagini peritali; — ovvero nel giudizio di affrancazione in corso, quando la detta legge entrò in vigore, nessuna contestazione sussistesse fra le parti circa i criteri di determinazione del prezzo di affrancazione e il giudizio riguardasse soltanto la liquidazione.

Art. 2.

L'affrancazione e la riduzione in misura fissa autorizzate dall'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, si riferiscono alle prestazioni perpetue di qualsiasi natura, qualunque ne sia la denominazione.

Nulla è innovato alle leggi particolari che abolirono alcune categorie di prestazioni o ne disposero la commutazione in danaro. Le prestazioni, di cui non era ammessa la commutazione in danaro secondo le leggi anzidette, rimangono escluse dalla commutazione medesima, anche dopo la loro eventuale riduzione a misura fissa a norma della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Art. 3.

Hanno diritto a richiedere la riduzione a misura annua fissa dei canoni ed altre prestazioni consistenti in una quota di prodotti naturali, a termini del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, così il creditore come il debitore del canone o della prestazione.

Art. 4.

Per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1925, n. 998, la capitalizzazione ha luogo sulla base dell'interesse legale, qualunque sia il tempo in cui sorse l'obbligo della prestazione, rimanendo abrogato per quanto riguarda le affrancazioni, il secondo comma dell'art. 2 della legge 22 giugno 1905, n. 268.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 4 della legge 11 giugno 1925, n. 998, non pregiudicano il diritto del concedente o del creditore di ottenere che il pagamento avvenga in una determinata specie di danaro, quando, pure non essendo stati eseguiti negli ultimi cinque anni i pagamenti annuali nella specie di moneta determinata dal titolo o con ragguaglio alla medesima, sia pendente giudizio tra le parti circa l'obbligo del debitore di eseguire i pagamenti in una determinata specie di moneta.

In questo caso, qualora venga riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento in una determinata specie di moneta, non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10 della legge.

Art. 6.

Le clausole contenute nei contratti di enfiteusi o le disposizioni di leggi speciali con le quali sia fatto divieto all'enfiteuta di contrarre mutui ipotecari o garantiti dal privilegio speciale non impediscono a costui di contrarre mutui a scopo di miglioramento fondiario agrario previsto da leggi speciali e di consentire validamente a garanzia dei mutui contratti, iscrizione ipotecaria sopra i diritti a lui spettanti sui beni enfiteutici, ferma sempre l'esclusione del vincolo ipotecario sopra i diritti del concedente sui beni medesimi.

Art. 7.

Nella affrancazione delle prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto e all'asse ecclesiastico di Roma, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 11 giugno 1925, n. 998, resta ferma la facoltà del pagamento rateale del prezzo di affrancazione nei limiti e secondo le disposizioni della legge 29 giugno 1893, n. 347, e resta ferma altresì l'applicazione delle norme, dei privilegi di tasse e delle esenzioni da emolumenti giusta l'art. 8 della legge medesima.

Per l'affrancazione di prestazioni di importo non superiore a L. 5 resta ferma la facilitazione dell'art. 7 della citata legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 8.

Se il creditore di un canone enfiteutico, di un censo o di una prestazione perpetua di qualsiasi natura, sia un corpo morale che abbia riscosso da oltre dieci anni l'importo annuo del canone o del censo o della prestazione separatamente dai diversi obbligati, ciascuno di questi potrà valersi della facoltà di affrancare accordata dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, in proporzione della quota da esso annualmente pagata.

Art. 9.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, non dispensano le Amministrazioni indicate nell'art. 8 della legge medesima e ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa le quali, secondo le norme costitutive che ne regolano il funzionamento, abbiano bisogno di autorizzazione ad atti eccedenti la ordinaria amministrazione, dal munirsi della detta autorizzazione per consentire all'affrancazione o alla riduzione in misura fissa di canoni o prestazioni a termini della legge medesima.

Art. 10.

L'obbligo di eseguire, prima della domanda giudiziale, il deposito nella Cassa depositi e prestiti del prezzo di affrancazione a norma del secondo comma dell'art. 15 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sussiste qualunque sia la natura del canone o della prestazione che si chiede di affrancare.

Qualora la determinazione del prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, sia controversa, sulla presentazione della domanda giudiziale, il giudice investito della controversia, senza pregiudizio della successiva determinazione del prezzo di affrancazione, stabilirà con suo decreto l'ammontare del deposito e il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito. La mancata esecuzione del deposito nel termine stabilito rende improcedibile la domanda.

Quando la controversia sia di competenza del giudice collegiale, il provvedimento indicato sarà dato dal presidente del Collegio.

Qualora il prezzo di affrancazione venga poi determinato in misura maggiore in confronto del deposito, l'affrancante dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la differenza del prezzo con gli interessi legali, in difetto di che non potrà ottenere l'annotazione della sentenza, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge citata.

Art. 11.

Con successivo Nostro decreto sarà provveduto al coordinamento in testo unico della legge 11 giugno 1925, n. 998, con le altre leggi vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 129. — COOP

Numero di pubblicazione 727.

REGIO DECRETO 1° marzo 1926, n. 431.

Sospensione di ogni nuova iscrizione in patente di vettore di emigranti di piroscafi italiani od esteri diretti al Nord America.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Premesso che il numero degli emigranti per il Nord America è andato diminuendo in seguito alle leggi restrittive della immigrazione ed alle migliorate condizioni interne del Paese, e che vanno, invece, crescendo di numero le richieste da parte di Compagnie di navigazione per essere ammesse ad esercitare il trasporto anzidetto, anche con un maggior numero di unità;

Considerato che le Compagnie autorizzate al servizio di emigrazione hanno, in conformità delle direttive del Commissariato generale dell'emigrazione, apportato ai loro piroscafi migliorie notevoli negli alloggi, nelle installazioni e nel trattamento degli emigranti con impegno di intensificare ogni più opportuna innovazione;

Attesochè in questo stato di cose non sarebbe giustificato incoraggiare una maggiore ripartizione del traffico, che si risolverebbe sopratutto in un aumento di spese generali, e, in definitiva, in un pregiudizio per gli stessi emigranti;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli

affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A far tempo dal 1° marzo 1926 è sospesa temporaneamente ogni nuova iscrizione in patente di vettore di emigranti di piroscafi italiani ed esteri diretti al Nord America, ed è altresì sospesa la facoltà di rilasciare la licenza o patente per singolo viaggio a destinazione del Nord America, a piroscafi che non abbiano viaggiato periodicamente dai porti italiani in regolare servizio di emigrazione durante tutto l'anno 1925.

Potranno però essere ammessi in patente o alla licenza i piroscafi di nuova costruzione i cui piani siano stati approvati, per le rispettive competenze, dal Commissariato generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale della marina mercantile.

A norma del capoverso dell'art. 21 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, il presente decreto sarà presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 135. — COOP

Numero di pubblicazione 728.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 429.

Cambio in consolidato italiano dei titoli prebellici ungheresi assegnati all'ex Stato di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tesoro è autorizzato a cambiare i titoli del debito pubblico prebellico ungherese, già ritirati a sua cura, con titoli del consolidato 5 per cento, in ragione di L. 40 di rendita italiana per cento corone di rendita annua ungherese, nei limiti delle quote attribuite dalla Commissione delle riparazioni all'ex Stato di Fiume.

I titoli da ammettere al cambio sono i seguenti:

1° Prestito in rendita 4 per cento oro fiorini - godimento 1° gennaio-1° luglio;

2° Prestito in rendita 4 e mezzo per cento dell'anno 1913 in corone, marchi, franchi e lire sterline - godimento 1° aprile-1° ottobre;

3° Prestito in rendita 4 e mezzo per cento ammortizzabile, dell'anno 1914, in corone, marchi, franchi e lire sterline - godimento 1° marzo-1° settembre;

4° Prestito in rendita 4 per cento in corone (varie emissioni anteriori al 1° agosto 1914) - godimento 1° giugno-1° dicembre;

5° Prestito in rendita 4 per cento dell'anno 1910 in corone, marchi, franchi e lire sterline - godimento 1° marzo-1° settembre;

6° Obbligazioni per l'affrancatura del suolo ungherese 4 per cento in fiorini, dell'anno 1889 - godimento 1° maggio-1° novembre.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole semestrali dei titoli ungheresi appartenenti alle categorie indicate nel precedente art. 1 e che vengono ammesse al cambio, sarà fatto esclusivamente nel Regno e limitatamente a quelle scadute dopo il 26 luglio 1921, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace del Trianon, in ragione di centesimi 40 di lira per ogni corona austro-ungarica.

I titoli appartenenti alla rendita ungherese indicata al n. 1 del precedente articolo, saranno cambiati al ragguaglio di L. 115 di rendita italiana per 100 franchi oro di rendita annua ungherese e le cedole dei titoli stessi, scadute dopo il 26 luglio 1921, saranno pagate in ragione di L. 1.15 per ogni franco oro.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni, tanto nello stato di consistenza dei debiti dello Stato, quanto nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente e per quelli successivi, pel pagamento delle cedole scadute dei titoli suddetti, pel cambio di essi, per le relative spese e pel pagamento delle cedole del consolidato 5 per cento proveniente dalla conversione.

Lo stesso Ministro per le finanze, con suoi decreti, stabilirà le modalità e le condizioni delle operazioni previste in questo decreto e la data d'inizio di esse.

Art. 4.

Gli atti per le operazioni di conversione, saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 132. — COOP

Numero di pubblicazione 729.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 392.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia di Reggio Calabria.

N. 392. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia di Reggio Calabria, con sede ivi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 393.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie vicentine.

N. 393. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie vicentine, con sede in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 731.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 394.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie calabro-lucane.

N. 394. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Ferrovie calabro-lucane, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Siniscola e di Casoli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Veduto il R. decreto 2 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Siniscola;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che occorre portare a termine la sistemazione finanziaria;

Che sono in corso le pratiche per l'esecuzione di importanti opere pubbliche;

Che in vista dell'imminente applicazione della legge sui podestà non si ritiene opportuno indire le elezioni per la ricostituzione del Consiglio;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Siniscola è prorogato di tre mesi.

Sassari, addì 28 febbraio 1926.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI.

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Casoli;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casoli è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 13 marzo 1926.

Il Prefetto: Cottalasso.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, in data 16 marzo 1926, ha presentato all'On. Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 373, riguardante la proroga della attuazione di talune disposizioni sull'ordinamento delle borse dei valori.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota 18 marzo 1926, n. 93613, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1926, n. 62, contenente provvedimenti per la città di Fiume.

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 50).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 — Data della ricevuta: 22 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Siciliano Rosa — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 110 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Lamanna Luigi di Francesco, per conto della Cappella dell'Archiropita in Rossano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 50-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 642 — Data del certificato di deposito: 30 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Filiale Banca d'Italia di Piacenza — Intestazione del certificato di deposito: Piergiorgi Ettore fu Callisto — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale L. 100,000, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Diffida per restituzione di certificato.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

La signora Vadilonga Grazietta fu Francesco, moglie di Nigri Michele fu Vincenzo, dom. in Cagliari, via Carloforte, villino Liquori, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Tore Raimondo addetto al Tribunale civile di Cagliari, e con piego postale raccomandato consegnato in proprie mani, esso signor Nigri Michele fu Vincenzo a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 3.50 per cento n. 725578 di L. 805, intestato ad essa istante Vadilonga Grazietta fu Francesco, e vincolato come reddito militare pel matrimonio di essa titolare col nominato Nigri Michele fu Vincenzo ufficiale dell'esercito, da quest'ultimo indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo, presentato dalla istante signora Vadilonga Grazietta fu Francesco.

Roma, 18 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 48).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certicati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 458 — Data del certificato di deposito: 12 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Reggio Calabria — Intestazione del certificato di deposito: Vadalà Salvatore fu Antonino — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 600, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di ricevuta.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1926 di L. 1030, relativa alla rendita n. 392057 di L. 2060, consolidato 5 per cento intestata al Capitolo Metropolitano di Udine.

In analogia al disposto dell'art 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al pagamento a chi di ragione.

Roma, 26 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Bresciano.

Con decreto n. 861 del 16 marzo 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche degli articoli 7 ed 8 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Bresciano fra il Mella ed il Chiese, deliberate dal competente Consiglio dei delegati il 12 dicembre 1925, per meglio disciplinare le attribuzioni, le modalità di convocazione e di deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati, nonchè la costituzione del Consiglio dei delegati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 61

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	89 43	Belgio	102 95
Londra	120 971	Olanda	10 —
Svizzera	479 73	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	352 —	Pesos carta (argent.)	9 91
Berlino	5 942	New-York	24 90
Vienna (Shilling)	3 52	Belgrado	44 25
Praga	74 02	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia (cervonetz)	128 25
Dollaro canadese	24 813	Oro	480 45

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 125
	3.50 % » (1902)	65 50
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	93 975
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 125

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.